

## TI\_GERICHTE 72.2019.245 vom 3. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2019.245\\_d20200603](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2019.245_d20200603)

FR: TI\_GERICHTE 72.2019.245 du 3 juin 2020

IT: TI\_GERICHTE 72.2019.245 del 3 giugno 2020

### Regeste

Ripetutam. detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi almeno 303 g di cocaina e 5 g di hashish. Intenzionalmente consumato almeno 7 g di cocaina nonché detenuto 0.11 g netti di cocaina, 9.66 g netti di hashish e 28.63 g netti di marijuana, stupefacente destinato al proprio consumo personale

### Erwägungen

#### E. 3

giugno 2020/lc Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise criminali composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere Veronica Lipari, cancelliera sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero pubblico contro IM 1, rappresentato dall'avv. DUF 1 in carcerazione preventiva dal 2 luglio 2019 al 20 agosto 2019 (50 giorni), in esecuzione anticipata della pena dal 21 agosto 2019; imputato, a norma dell'atto d'accusa 211/2019 del 26 settembre 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di 1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (quantità) per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019, a \_\_\_\_\_, ripetutamente detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi almeno 303 grammi di cocaina (con grado di purezza solo parzialmente noto) e 5 grammi di hashish, sapendo o dovendo presumere che un simile quantitativo metteva direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, 1.1. nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019, a \_\_\_\_\_, alienato almeno 293.81 grammi di cocaina (con grado di purezza non noto), di cui 15 grammi a \_\_\_\_\_, 18 grammi a \_\_\_\_\_, 30 grammi a \_\_\_\_\_, 25 grammi a \_\_\_\_\_, 20 grammi a \_\_\_\_\_, 18 grammi a \_\_\_\_\_, 7 grammi a \_\_\_\_\_, 16 grammi a \_\_\_\_\_, 15 grammi a \_\_\_\_\_, 12 grammi a \_\_\_\_\_, 48 grammi a \_\_\_\_\_, e 60.81 grammi a consumatori locali non meglio identificati, stupefacente suddiviso in confezioni da 0.7 grammi vendute a CHF 100.00 l'una, da 0.3 grammi a CHF 50.00 e da 0.15 grammi a CHF 20.00, nonché 6 grammi a \_\_\_\_\_, 1 grammo a \_\_\_\_\_, 1 grammo a \_\_\_\_\_ e 1 grammo a \_\_\_\_\_, procurandoglieli gratuitamente; 1.2. in un imprecisato giorno nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019, a \_\_\_\_\_, alienato 5 grammi di hashish a \_\_\_\_\_ vendendoglieli a CHF 50.00; 1.3. il 02.07.2019, a \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_, detenuto 9.19 grammi netti di cocaina (con grado di purezza del 40.5%), sostanza stupefacente destinata a terze persone; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall'art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup in combinazione con l'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup; 2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra il 01.09.2018 e il 02.07.2019, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, intenzionalmente consumato almeno 7 grammi di cocaina,

nonché per avere, il 02.07.2019, a \_\_\_\_\_ presso la propria abitazione, detenuto 0.11 grammi netti di cocaina, 9.66 grammi netti di hashish e 28.63 grammi netti di marijuana, stupefacente destinato al proprio consumo personale; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall'art. 19a cifra 1 LStup in parte in combinazione con l'art. 19 cpv. 1 lett. d LStup; Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'imputato IM 1, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:35 alle ore 15:15. Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione, e avanzano una proposta di pena comune che consiste in una pena detentiva di 28 mesi, di cui 14 da espiare e 14 sospesi condizionalmente per 4 anni, a valersi quale pena unica, come pure una multa di fr. 200.- per la contravvenzione, nonché la pronuncia dell'espulsione per 5 anni. L'imputato è in chiaro su quali sarebbero gli effetti di una simile sanzione e si dichiara d'accordo, qualora la Corte dovesse accoglierla. Considerato, in fatto ed in diritto 1. Curricula vitae 1.1. L'imputato, cittadino \_\_\_\_\_ domiciliato prima dell'arresto a \_\_\_\_\_, nel corso del primo verbale reso in Polizia in data 02.07.2019, ha fornito una breve descrizione della propria situazione personale, ove ha specificato di essere arrivato in Svizzera nel 2005 e di aver qui frequentato le scuole medie, per poi svolgere l'apprendistato come \_\_\_\_\_, senza tuttavia ottenere il relativo diploma, e di essere dunque stato licenziato rimanendo disoccupato per circa 4 anni. Al momento dell'arresto egli lavorava da circa 4 mesi all'interno di un bar di \_\_\_\_\_, ove era assunto a ore, percependo uno stipendio netto di CHF 3'000.-: "...OMISSIS...". (VI PG, 02.07.2019, p. 2, allegato al Rapporto di arresto, AI 1). 1.1.1. Anche dinanzi al Procuratore pubblico, l'imputato è stato interrogato in merito al proprio vissuto, ove ha precisato che in Svizzera, oltre alla madre, vive anche sua zia, mentre in Portogallo vivono il \_\_\_\_\_, i \_\_\_\_\_ ed i \_\_\_\_\_, che IM 1 sentirebbe di rado, oltre ad un "fratellastro" con il quale non avrebbe invece rapporti: "...OMISSIS..." (VI PP 02.07.2019, p. 2, AI 3). In merito ai legami con i propri parenti che vivono in Portogallo, in sede di verbale finale, diversamente da quanto dichiarato in precedenza, IM 1 ha affermato di avere con essi contatti regolari e di avere anche pensato di tornare a vivere con loro: "ADR che con i miei parenti in Portogallo ho contatti regolari, ho anche già pensato che se dovessi venire espulso dalla Svizzera potrei raggiungerli e vivere lì anche perché in Portogallo ho vissuto \_\_\_\_\_". (VI PP 11.09.2019, p. 2, AI 30). 1.1.2. Con specifico riferimento alla situazione finanziaria dell'imputato, dall'estratto del registro delle esecuzioni del 04.07.2019 (allegato all'incarto dell'Ufficio della migrazione, AI 10), si rileva una condizione tutto sommato stabile, ritenuto come non vi sono attestati di carenza beni a suo carico, e così come si evince anche dallo scritto della Città di \_\_\_\_\_ di data 02.10.2018, che, vista la richiesta di rilascio del permesso C da parte del medesimo IM 1, ha attestato che egli non è a carico della pubblica assistenza, che è in regola con il pagamento di tasse e imposte e che non ha interessato l'autorità di polizia comunale, rilasciando pertanto parere favorevole al rilascio di tale permesso. 2. I precedenti penali Dall'estratto del casellario giudiziario in atti (AI 2), risultano a carico di IM 1 ben cinque precedenti penali: - in data 18.01.2012, l'imputato è stato condannato con decreto d'accusa per reati legati al traffico ed al consumo di stupefacenti, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a fr. 30.- l'una, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 500.-; - in data 30.10.2012, l'imputato è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa per i reati di furto, delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti e alla LF sulle ferrovie, alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere a fr. 30.- l'una, pena parzialmente

complementare a quella inflitta in data 18.01.2012 con revoca anche della precedente sospensione condizionale della pena; - in data 23.09.2013, l'imputato è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa, ancora per i reati di furto, delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, alla pena detentiva di 30 giorni, pena parzialmente complementare a quella inflitta in data 30.10.2012; - in data 24.11.2014, l'imputato è stato ancora una volta condannato con decreto d'accusa e sempre per delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere a fr. 30.- l'una, oltre alla multa di fr. 100.-, pena parzialmente complementare alle precedenti condanne; - in data 15.12.2017, infine, l'imputato è stato condannato con sentenza della Corte delle assise correzionali, per i reati di atti sessuali con fanciullo, delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti, contravvenzione alla legge sugli stupefacenti e ricettazione, alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, oltre alla multa di fr. 200.-, pena parzialmente complementare alle precedenti condanne. Con riferimento ai propri precedenti penali, nonché alle conseguenze della commissione di ulteriori reati nel corso del periodo di prova, in sede di verbale finale, IM 1 ha ammesso che in occasione dell'ultima condanna del 15.12.2017 gli era stato spiegato, " in lungo e in largo ", il significato della sospensione condizionale della pena, dichiarando dunque che era perfettamente consapevole che, in caso di nuova condanna, avrebbe dovuto scontare anche i 10 mesi di pena detentiva sospesi con detta sentenza (VI PP, 11.09.2019, p. 2, AI 30).

3. Avvio delle indagini e circostanze dell'arresto 3.1. In data 02.07.2019, la Polizia della Città di \_\_\_\_\_ interveniva presso il \_\_\_\_\_ a seguito di una segnalazione per disturbi alla quiete pubblica provenienti dall'interno dell'esercizio pubblico. Intervenuti sul posto, gli agenti vi individuavano immediatamente l'imputato intento a discutere animatamente con \_\_\_\_\_, con la quale aveva in passato intrattenuto una relazione sentimentale, la quale ha inizialmente asserito di essere stata anche malmenata dall'uomo. Al riguardo la donna, nel verbale d'interrogatorio di data 14.08.2019 (VI PG 14.08.2019, allegato al Rapporto d'inchiesta, AI 29), ha raccontato del litigio avuto la sera del 02.07.2019, in occasione del quale sarebbe stata anche picchiata dall'uomo, seppur " non in modo grave ", ma a cui non ha voluto far seguire alcuna denuncia. Al momento dell'intervento presso il \_\_\_\_\_, la medesima donna aveva anche riferito agli agenti intervenuti sul posto che IM 1 era solito trafficare cocaina all'interno del bar, motivo per cui è stata disposta la perquisizione del locale, ove sono stati rinvenuti 9.19 grammi di cocaina e 3.25 grammi di marijuana, sostanza sottoposta a sequestro. Sulla sua persona, invece, sono stati trovati CHF 1'100.- oltre a Euro 125, denaro che, a mente dell'imputato, dovevano servire per il pagamento dell'affitto e della cassa malati. Informata la Sezione Anti Droga, da un controllo effettuato si è appreso che il nominativo di IM 1, persona già nota nel mondo del traffico di stupefacenti, era emerso anche nell'ambito dell'inchiesta a carico di tali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, entrambi arrestati per spaccio di cocaina.

3.2. Tradotto presso gli Uffici di Polizia per essere sottoposto ad interrogatorio, dopo aver in un primo momento cercato di minimizzare i fatti, l'imputato ha poi ampiamente ammesso le proprie responsabilità, descrivendo il suo coinvolgimento nel traffico di cocaina gestito dal duo \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_. A seguito del verbale d'interrogatorio è stata eseguita anche la perquisizione domiciliare dell'abitazione di IM 1, ove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, ovvero 0.11 grammi di cocaina, 9.66 grammi di hascisc e 25.38 grammi di marijuana, quantitativi che l'uomo ha dichiarato essere destinati al proprio consumo personale.

3.3. Nel corso dell'inchiesta l'imputato, collaborando alle indagini, ha

descritto i quantitativi venduti nonché le modalità dell'alienazione, identificando anche i vari acquirenti della sostanza. In definitiva, IM 1 ha ammesso di avere alienato, oltre a 5 grammi di hascisc, complessivi 303 grammi di cocaina, di cui 210 acquistati da \_\_\_\_\_ e il rimanente da tale \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_. L'imputato ha poi ammesso di consumare saltuariamente cocaina, quantificando detto consumo in circa 7 grammi nel periodo compreso tra il 01.09.2018 ed il 02.07.2019. Ciò che va ad aggiungersi alla detenzione delle sostanze rinvenute all'interno della sua abitazione e destinate, come da questi dichiarato, al suo consumo personale. 3.4. IM 1, al termine del verbale d'interrogatorio di data 02.07.2019, è stato arrestato su ordine del Procuratore Pubblico, che, al contempo, ha inoltrato istanza di carcerazione preventiva al Giudice dei Provvedimenti Coercitivi (AI 6), il quale ha disposto la sua carcerazione sino al 2 settembre 2019 (AI 7). Nel verbale di data 20.08.2019 (AI 27), l'imputato ha chiesto di essere posto in regime di anticipata espiazione di pena, ciò a cui è stato autorizzato in pari data (AI 28). 4. I reati contestati nell'atto d'accusa Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. L'imputazione di cui al punto 1 dell'atto d'accusa fa riferimento all'alienazione, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 02.07.2019, di complessivi 303 grammi di cocaina e 5 grammi di hascisc. 4.1. Come anticipato, l'imputato ha ricostruito i quantitativi alienati individuando anche i singoli acquirenti, i quali, sentiti a loro volta a verbale, hanno confermato le dichiarazioni di IM 1. Nello specifico, in merito alle singole cessioni, l'imputato ha affermato che: "Vorrei fare una premessa, in realtà ritengo di aver cominciato a vendere circa 6 mesi fa nelle modalità sopradescritte, in merito al quantitativo complessivo sarà sicuramente maggiore rispetto a quanto dichiarato prima. Nominativo Periodo Luogo Sostanza quantità \_\_\_\_\_ Salvato nella mia rubrica come \_\_\_\_\_ . Negli ultimi

## **E. 6**

consid. 6.1; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B\_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). 6.1. A qualificare la colpa di IM 1 v'è il quantitativo di cocaina da lui detenuto e alienato, che dal profilo oggettivo realizza pacificamente l'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. All'alienazione di cocaina va poi aggiunta anche la, seppur modica, vendita di 5 grammi di hascisc. Di rilievo, a sfavore dell'imputato, v'è che non si è trattato di un'unica operazione, bensì di una serie molto numerosa, se rapportata ad un periodo di tempo relativamente breve, di atti di cessione posti in essere nei confronti di una pluralità di acquirenti, tanto che

IM 1 si approvvigionava da ben due diversi fornitori di cocaina. Tutta la sostanza che gli veniva consegnata era immediatamente immessa sul mercato, col che egli ha indistintamente posto in pericolo la salute di molte persone. Di rilievo v'è anche il fatto che l'imputato non si limitava alla mera vendita della sostanza, ma si occupava anche del suo confezionamento attraverso i bilancini rinvenuti all'interno della sua abitazione. Dunque, periodicamente, veniva rifornito dai suoi fornitori all'interno dell'esercizio pubblico ove lavorava, che costituiva la base logistica del traffico di cocaina da lui posto in essere, suddivideva poi in dosi la sostanza ricevuta e procedeva quindi alla vendita al dettaglio. Una volta terminata l'attività di cessione, erano ancora i suoi fornitori che lo raggiungevano sempre all'interno del medesimo bar, per riscuotere il provento del traffico e nuovamente rifornirlo.

6.2. Ma se la responsabilità oggettiva dell'imputato in relazione ai fatti commessi è grave, è sotto il profilo soggettivo che raggiunge il suo culmine. IM 1, con i suoi agiti, ha dimostrato una notevole determinazione nel delinquere, continuando nella perpetrazione dell'attività di spaccio, di due differenti sostanze stupefacenti, incurante delle precedenti condanne subite. Anche dopo l'ultima condanna del 15.12.2017, per il medesimo reato e con la quale ha subito una pena detentiva di 10 mesi sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, anziché interrompere la propria condotta criminosa, ha perseverato, operando attivamente nell'alienazione degli stupefacenti e cessando dal suo agire solo a seguito dell'arresto. Ciò appare ancor più grave, sempre dal punto di vista soggettivo, se si pon mente al fatto che egli, sempre per reati legati al traffico di stupefacenti, oltre all'ultima sentenza appena citata, aveva già subito altre quattro condanne, dal che si desume un'evidente propensione a delinquere in capo all'imputato. A ciò si aggiunga che egli non versava nemmeno in condizioni economiche particolarmente disagiate, ritenuto che, come rilevato, non aveva debiti a cui far fronte e, nel momento in cui è stato arrestato, aveva anche un lavoro da cui percepiva CHF 3'000.- netti al mese, preferendo tuttavia sfruttare tale occupazione per la perpetrazione della propria attività di spaccio, anziché curarsi di conservare il nuovo posto di lavoro ottenuto dopo un lungo periodo di disoccupazione.

6.3. In favore dell'imputato la Corte ha ravvisato quale unica attenuante, la collaborazione fornita in corso d'inchiesta, ove, dopo qualche piccola resistenza iniziale, ha subito collaborato con gli inquirenti ammettendo le proprie responsabilità, facendo altresì i nominativi di numerosi acquirenti della sostanza, che hanno in gran parte confermato le sue dichiarazioni, oltre ad aver indicato anche i nomi dei suoi fornitori, raccontato nel dettaglio le modalità di consegna e di vendita dello stupefacente. A ciò aggiungasi una certa sensibilità alla pena dovuta sia al particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19, che ha determinato le Autorità competenti a sospendere la quasi totalità delle attività all'interno del carcere nonché le visite dei familiari, nonché alle conseguenze dell'espulsione di cui si dirà in seguito.

6.4. La prognosi su quello che sarà il comportamento futuro di IM 1 non può che essere infausta, preso atto che le numerose condanne subite – anche ad una pena detentiva sospesa condizionalmente – non sono servite a trattenere l'imputato dai suoi agiti e ciò in relazione anche a quelle che sono le sue prospettive future, assai fumose, quanto al momento in cui potrà uscire dal carcere. Egli si troverebbe verosimilmente e nuovamente alla costante ricerca di un lavoro e senza che vi sia al riguardo alcuna prospettiva concreta. Di fatto, dunque, si verrebbe a trovare nella medesima situazione vissuta in epoca antecedente l'arresto, aggravata dal fatto che non potrà più contare sul lavoro che svolgeva prima e che la presente sentenza di condanna e la lunga carcerazione sofferta non lo agevoleranno certamente nella ricerca di un'occupazione stabile.

6.5. Tutto ciò considerato, la Corte ha

ritenuto corretta la proposta di pena formulata dalle parti ed ha condannato l'imputato, a valere quale pena unica con la precedente sentenza di data 15.12.2017, giusta l'art. 49 CP, alla pena detentiva di di 28 mesi, oltre alla multa di fr. 200.-, che in caso di mancato pagamento per colpa sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 2 giorni . 6.6. Al riguardo occorre ancora rilevare che, in aggiunta alla pena detentiva sopra indicata, è stata pronunciata anche l'espulsione di IM 1 dalla Svizzera, di cui si dirà a breve. Tale circostanza rende una totale espiazione della pena detentiva inflitta, inutile e finanche sproporzionata, ritenuto come la pronuncia dell'espulsione allontanerà evidentemente l'imputato dagli ambienti criminali frequentati sino a questo momento obbligandolo a ricostruire, si spera nella legalità e con l'aiuto dei familiari, la propria vita lontano dalla Svizzera. Di talché, l'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 mesi, con un periodo di prova di anni 4, mentre per il resto è da espriare. 7. Espulsione d. Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per assassinio (art. 112) e infrazione intenzionale all'art. 118 cpv. 3 LStr, a prescindere dall'entità della pena inflitta. Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l'espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna a uno o più reati menzionati dall'art. 66a cpv. 1 CP l'espulsione è la regola e la sua rinuncia un'eccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui all'art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B\_371/2018 consid. 2.1). Le disposizioni sull'espulsione si applicano anche al tentativo (Brun/Fabrizi, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, p. 231-250). Il Tribunale federale, in STF 1B\_364/2017 del 12 settembre 2017 consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza dell'Alta Corte. Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri: - la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C\_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii); - la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dell'espulsione); - il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto; - i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui l'espulsione sarà ordinata; - la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare); - l'interesse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età; - lo stato di salute del prevenuto; - i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii). 7.1. A norma dell'art. 66a lett o) CP, lo straniero che si rende responsabile del reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti deve essere espulso. Occorre, ciò nondimeno, esaminare se siano dati gli estremi che impongano la rinuncia all'espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP, stante anche la situazione personale del condannato. Nella ponderazione degli interessi, la Corte ha considerato gli elementi della vita privata che legano IM 1 al

territorio elvetico, rispettivamente la sua integrazione nel medesimo territorio. Al riguardo si rileva che l'imputato è giunto in Svizzera quando aveva \_\_\_\_\_ anni, ove ha frequentato le scuole medie, non riuscendo tuttavia a terminare l'apprendistato come \_\_\_\_\_. Dal punto di vista lavorativo, IM 1 non ha mai avuto un'occupazione stabile, vivendo piuttosto di lavori precari, intervallati anche da lunghi periodi di disoccupazione. Al riguardo va anche detto che la precaria situazione lavorativa dell'imputato non ha comportato un accumulo di debiti, come spesso si verifica in casi di questo tipo, non risultando alcun attestato di carenza beni a suo carico. Con riferimento ai suoi legami affettivi, si rileva che in Svizzera vive la madre, con lui non convivente, nonché la zia, non registrandosi tuttavia alcun legame sentimentale stabile del medesimo imputato, non essendo egli sposato né risultando altrimenti sentimentalmente e stabilmente legato ad alcuno. 7.2. L'aspetto più problematico e preoccupante dell'imputato attiene alle numerose condanne ricevute. La prima risale a quando IM 1 non aveva ancora compiuto 20 anni, epoca in cui era già attivo nel traffico di stupefacenti, da cui, di fatto, non è mai uscito, nonostante le numerose condanne inflitte. Nemmeno una condanna a

## **E. 10**

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione dell'IVA al patrocinatore indipendente quand'esso non sia personalmente assoggettato alla stessa. 9.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata per fr. 11'273.-comprensiva di onorario e spese. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 11'273.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 106 CP; 19 e 19a LStup; 103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019, a \_\_\_\_\_, ripetutamente detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi almeno 303 grammi di cocaina (con grado di purezza solo parzialmente noto) e 5 grammi di hashish, sapendo o dovendo presumere che un simile quantitativo metteva direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone; 1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra il 01.09.2018 e il 02.07.2019, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, intenzionalmente consumato almeno 7 grammi di cocaina, nonché per avere, il 02.07.2019, a \_\_\_\_\_ presso la propria abitazione, detenuto 0.11 grammi netti di cocaina, 9.66 grammi netti di hashish e 28.63 grammi netti di marijuana, stupefacente destinato al proprio consumo personale; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato 2.1. alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valersi quale pena unica giusta l'art. 49 CP, vista la revoca di cui al pt. 3; 2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento) la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 2 (due); 2.3. l'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 (quattordici) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare. 3. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 mesi di cui alla sentenza 15.12.2017 delle Assise correzionali di \_\_\_\_\_ (72.2015.155). 4. È ordinata l'espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell'art. 66a CP. 5. È ordinato il sequestro conservativo sugli importi di CHF 1'100.- ed EUR 125.-, a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia. 6. È ordinata la confisca e la distruzione di tutta la sostanza

stupefacente, e la confisca dei due bilancini elettrici (rep. 72243 e rep. 72244). 7. È ordinato il dissequestro dei due telefoni cellulari, della scheda SD e della scheda SIM (Huawei, rep. 72237 e Samsung, rep. 72238, SD San Disk, rep. 72240 e SIM Lebara, rep. 72239) previa cancellazione delle memorie, i quali costi saranno da anticipare dal condannato, nonché dei due cavi elettrici per ricarica dei cellulari (rep. 72241 e rep. 72244).

8. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 9.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 10'284.00 spese fr. 989.00 totale fr. 11'273.00 9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 11'273.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La cancelliera Distinta spesa :

Tassa di giustizia	fr.	2'000.--	Inchiesta preliminare	
fr.	1'256.10	Multa	fr.	200.--
tel., ecc.)	fr.	129.05	fr.	3'585.15
				=====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.